

Codice A1615A

D.D. 18 dicembre 2023, n. 1009

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 e Reg UE n. 2220/2020. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte. Misura M07 - 7.5.1 "Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione". D.G.R. n. 28-2871 del 01 febbraio 2016. Modifica D.D. n. 3525 del 31.10.2018.



ATTO DD 1009/A1615A/2023

DEL 18/12/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1615A - Sviluppo della montagna

OGGETTO: OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 e Reg UE n. 2220/2020. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte. Misura M07 - 7.5.1 "Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione". D.G.R. n. 28-2871 del 01 febbraio 2016. Modifica D.D. n. 3525 del 31.10.2018.

Visti:

il regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 e s.m.i. della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e in particolare l'Allegato I - Parte I, che disciplina l'articolazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale (PSR);

il regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e s.m.i. della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

Considerato che i regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2022 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto.

Visti inoltre:

la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, notificata in data 12 ottobre 2015;

la deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata, testo riportato nell'allegato A della medesima deliberazione;

la decisione della Commissione europea C(2023)4837 dell'11 luglio 2023, con cui sono state approvate ufficialmente le più recenti modifiche del PSR 2014-2022;

la deliberazione della Giunta regionale n. 31-7527 del 9 ottobre 2023 che ha recepito le vigenti modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della Commissione europea C(2023)4837 dell'11 luglio 2023;

il Titolo III, Capo I, articolo 20 del Reg. (UE) n. 1305/2013, che prevede, tra le altre, la misura del PSR 2014-2022 della Regione Piemonte denominata M07 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali", la sottomisura 7.5 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala" e in particolare l'operazione 7.5.1 "Infrastrutture turistico-ricreative e informazione";

la Deliberazione n. 28-2871 del 01 febbraio 2016 con la quale la Giunta Regionale adotta le disposizioni attuative dell'operazione 7.5.1 e destina Euro 12.000.000,00, di cui euro 5.174.400,00 a carico del FEASR (43,12%), euro 4.777.920,00 a carico dello Stato (39,82%) ed euro 2.047.680,00 a carico della Regione Piemonte (17,06%).

Considerato che la stessa D.G.R. ha demandato al Settore Sviluppo della montagna e Cooperazione transfrontaliera (ora denominato Settore Sviluppo della montagna) l'attivazione del bando e l'emanazione di eventuali altre disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative per l'operazione 7.5.1.

Vista la D.D. n. 233 del 02 febbraio 2016 del Responsabile del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera con cui è stato approvato ed aperto il bando per l'attuazione dell'Operazione 7.5.1 e si sono stabiliti i termini per la presentazione delle domande di sostegno.

Vista la comunicazione C(2018) 706 final del 13 febbraio 2018, con cui la Commissione Europea ha notificato la decisione che la Operazione 7.5.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte è da considerare in parte quale Aiuto di Stato.

Viste le D.D. n. 3525 del 31 ottobre 2018 e 456 del 15 luglio 2021, con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni al bando relativo alla operazione 7.5.1; in particolare, il punto 5 del bando recita:

5. ENTRATE NETTE

Ai sensi dell'art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013, "per entrate nette si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dal progetto, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura o i pagamenti per i servizi, detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dall'operazione sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento".

Di norma gli investimenti realizzati non dovrebbero generare, nei 3 anni successivi alla richiesta del saldo del contributo da parte del beneficiario, entrate nette (così come sopra definite): in ogni caso le eventuali entrate nette non potranno essere superiori al 10% dell'investimento ammesso a finanziamento (così come quantificato a conclusione dell'istruttoria della domanda di saldo). I beneficiari dovranno impegnarsi in tal senso sia all'atto della presentazione della domanda di sostegno, sia in occasione della presentazione della domanda di saldo del contributo.

Al fine di verificare il rispetto degli impegni di cui sopra gli uffici istruttori effettueranno appositi controlli a campione. I beneficiari individuati nel campione dovranno fornire tutta la documentazione che gli uffici riterranno necessaria al fine della verifica. Nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati, emerga che gli investimenti realizzati abbiano generato, nei 3 anni successivi alla richiesta del saldo del contributo da parte del beneficiario, entrate nette superiori al 10% dell'investimento ammesso a finanziamento, quest'ultimo sarà rideterminato deducendo l'importo di "entrate nette" corrispondente alla quota eccedente la predetta percentuale, stabilendo infine il corretto valore del contributo spettante. Il beneficiario dovrà pertanto restituire all'Organismo pagatore la quota di contributo indebitamente percepita.

Considerato che, con nota Ares(2020)2855187 del 03/06/2020 la Commissione Europea, Direzione Generale della Concorrenza, Direzione H. Aiuti di Stato Esame generale e applicazione delle norme, H.6 Agricoltura e pesca, ha chiarito che l'intensità massima del 90 % fissata per gli aiuti considerati compatibili con il mercato interno oggetto del regime SA.48574 e indicata nella decisione del 13 febbraio 2018 può essere interpretata come pari al 100 % dei costi ammissibili, includendo un 10 % corrispondente ad Entrate Nette dedotte con un meccanismo ex ante; ne consegue che i controlli sulle entrate nette non sono necessari.

Considerato che tutte le istruttorie delle domande di pagamento del saldo relative alla Operazione in oggetto sono state avviate in seguito alla suddetta nota di chiarimento.

Acquisito il parere dell'Organismo pagatore regionale ARPEA.

Ritenuto pertanto opportuno modificare il bando approvato con Determinazione Dirigenziale n. 3525 del 31/10/2018 e stralciare il punto 5 relativo alle Entrate Nette.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri di spesa per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- L.r. n. 7 del 11 aprile 2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";
- D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni della PP.AA.";
- L.r. n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Art. 17 della L.r. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n.1-3361 del 14 giugno 2021;

DETERMINA

- di modificare, per le ragioni indicate in premessa, il bando approvato con Determinazione Dirigenziale n. 3525 del 31/10/2018 e stralciare il punto 5 relativo alle Entrate Nette.

- di dare atto che la presente determinazione dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione o di piena conoscenza dell'atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

LA DIRIGENTE (A1615A - Sviluppo della montagna)
Firmato digitalmente da Chiara Maria Musolino